

SENATO

6° Commissione (Finanze)
2 dicembre 2009

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE" (n. 148)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 32 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre scorso.

Il relatore **DE ANGELIS** (PdL) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto sull'atto del Governo in esame (pubblicato in allegato al resoconto).

In risposta ad una richiesta di chiarimento del senatore **LANNUTTI** (IdV), il relatore si sofferma quindi sulla norma recante deroghe all'equiparazione tra microimprese e consumatori, di cui all'articolo 17, comma 3, dello schema di decreto n. 148, rilevando come le prime siano destinate a trarre vantaggio dalla modifica proposta nel parere, che consente la fruizione di servizi utili quale il RID veloce.

Il presidente **BALDASSARRI** pone in votazione lo schema di parere presentato dal relatore. Interviene in sede di dichiarazione di voto il senatore **BARBOLINI** (PD), il quale preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo ed esprime un giudizio positivo sulla proposta di parere, in particolare riguardo ai richiamati aspetti di interesse per le microimprese e le rilevate opportunità di prevedere che l'entrata in vigore della nuova disciplina sia congruamente successiva alla pubblicazione del decreto legislativo.

Il senatore **LANNUTTI** (IdV) dichiara l'intenzione di voto favorevole della propria parte politica.

A nome del proprio Gruppo, il senatore **COSTA** (PdL) preannuncia l'espressione di un voto favorevole, oltre ad esprimere apprezzamento nei confronti dell'operato del relatore.

Il senatore **MURA** (LNP) interviene a sua volta per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di parere illustrato dal relatore è infine posto in votazione, risultando approvato all'unanimità.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 148

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime per quanto di competenza parere favorevole, con le seguenti osservazioni. La Commissione esprime in particolare apprezzamento per il tenore delle norme di

recepimento, le quali, in linea con l'impostazione adottata dalla Comunità europea, intendono apprestare un soddisfacente livello di tutela degli interessi dei consumatori nel delicato settore dei rapporti tra banche e risparmiatori.

Essa invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di apportare al testo le modificazioni di seguito indicate.

Relativamente all'equiparazione delle microimprese ai consumatori, di cui all'articolo 2, comma 4, nella Relazione illustrativa si osserva che "Nel recepire l'articolo 51 della direttiva, si è ritenuto di assimilare le microimprese ai consumatori essendo comunque apprezzabili anche in questo caso le ragioni di tutela dei "contraenti deboli", ad eccezione degli articoli 13 e 14 relativi al diritto di rimborso negli addebiti diretti, la cui applicazione alle micro-imprese è derogabile dalle parti al fine di non precludere l'accesso a servizi di pagamento di indubbia utilità per le stesse microimprese (ad esempio i RID veloci)." Al riguardo la Commissione nota che per ottenere appieno lo scopo prefisso si dovrebbe includere nel novero degli articoli per i quali si opera l'eccezione all'equiparazione anche l'articolo 17, comma 3, riguardante la possibilità di revoca nel caso di addebito diretto, poiché l'attuale servizio di RID veloce non prevede possibilità di revoca da parte dell'impresa debitrice. la Commissione propone quindi la seguente integrazione all'articolo 2, comma 4, ultimo trattino:

"- le microimprese sono equiparate ai consumatori; tuttavia, le parti possono convenire che gli articoli 13, e 14 e 17.3 non siano in tutto o in parte applicati".

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della Sezione II (articolo 19), il secondo comma dell'articolo rende possibile, nei limiti previsti dall'articolo 2, estendere l'applicazione della sezione ad altre operazioni di pagamento (ad esempio pagamento in sterline da accreditare su un conto in euro, con conversione da effettuare in Italia), laddove non sia diversamente convenuto e in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'articolo 23. A tale riguardo, appare utile chiarire – come peraltro già indicato dal successivo articolo 22 con riferimento ai depositi versati in un conto di pagamento – che l'articolo 23 può trovare applicazione solo ove vi sia coincidenza tra la valuta di denominazione del conto di pagamento del beneficiario e valuta della transazione. Sarebbe infatti possibile per il fornitore del servizio di pagamento (PSP) del beneficiario che riceve un pagamento in una divisa comunitaria diversa dall'euro assicurare la disponibilità dei fondi nella valuta originaria, ma non in euro, poiché a tale fine esso dovrebbe provvedere a effettuare la conversione che, secondo le attuali prassi sul mercato dei cambi, non avviene in tempo reale. La Commissione propone dunque la seguente integrazione al comma 2 dell'articolo 19:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, la presente sezione è applicabile anche ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia diversamente convenuto dall'utilizzatore e dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 23 ove vi sia coincidenza tra la valuta in cui è effettuata la transazione e quella in cui è denominato il conto di pagamento del beneficiario, che non può essere oggetto di deroga contrattuale. Quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 20, tale termine non può essere superiore a due giornate operative successive alla ricezione dell'ordine di pagamento"

Relativamente all'entrata in vigore, l'articolo 42 dello schema di decreto prevede la sua entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale norma, redatta nella prospettiva di una pubblicazione antecedente o immediatamente successiva al 1° novembre 2009, per consentire il massimo rispetto con il dettato

comunitario, perde la sua significatività nel momento in cui non si potrà avere tale coincidenza di scadenze. Anzi, la Commissione osserva che tale norma è di per sé fortemente pregiudizievole per gli operatori in quanto non consente di conoscere con congruo anticipo quale sia l'esatto giorno di entrata in vigore; i fornitori di servizi di pagamento sono quindi nell'impossibilità di avviare puntualmente gli interventi operativi già messi a punto; ciò vale anche per gli interventi sulle procedure interbancarie già predisposte dall'Associazione bancaria italiana.

Inoltre, visto il protrarsi dei tempi di emanazione del provvedimento di recepimento, parrebbe verosimile che la sua approvazione definitiva e pubblicazione possano avvenire in un periodo prossimo alla fine dell'anno, momento estremamente critico per l'operatività bancaria e di norma non interessato da modifiche informatiche, procedurali e organizzative onde evitare indebiti incrementi dei rischi operativi e procurare disagi alla clientela.

Pertanto, affinché tutte le parti interessate abbiano la certezza giuridica necessaria e adeguati tempi per ultimare gli ingenti adeguamenti organizzativi e tecnici richiesti dalla nuova normativa, evitando di incidere in una fascia temporale rischiosa, sarebbe necessario e auspicabile il reintegro di una previsione che assicuri un congruo periodo, pari a 15 giorni, tra la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore del provvedimento, in linea, del resto, con quanto dispongono in via di principio l'articolo 73, comma 3, della Costituzione, e l'articolo 10, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale.